

CDAF - Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una libera Associazione privata, apolitica, senza scopo di lucro, denominata "Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari", siglabile in forma abbreviata "CDAF" (nel prosieguo "CDAF" o anche "Club").

Articolo 2 – Sede

Il CDAF ha sede in Torino, via Manfredo Fanti, 17.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 23.

Articolo 4 – Scopi

Il CDAF ha lo scopo di :

- a) promuovere la cultura e la conoscenza delle tecniche di amministrazione, finanza, pianificazione, controllo e la miglior interpretazione di tali funzioni svolte nell'ambito della gestione aziendale;
- b) favorire la collaborazione tra i Soci e la conoscenza della loro attività professionale facendosi promotore di azioni socio-culturali tese all'aggregazione e all'accrescimento delle relazioni interpersonali;
- c) porsi come centro d'informazione e orientamento per i Soci anche con riferimento a esperienze nazionali e internazionali;
- d) organizzare iniziative culturali e professionali, miranti a realizzare dibattiti, incontri e proposte su tematiche aziendali amministrative, finanziarie e di controllo;
- e) sviluppare azioni di promozione, di cooperazione e di sensibilizzazione per accrescere la professionalità dei Soci con l'acquisizione e la diffusione di nuove conoscenze;
- f) operare in favore della formazione di giovani attraverso iniziative volte ad accrescerne la conoscenza dell'esercizio della professione e della gestione d'impresa nel rispetto dei principi etici e deontologici.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali il CDAF può federarsi o partecipare in Enti e Organismi italiani e stranieri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio o che possano facilitarne il conseguimento.

Articolo 5 - Soci e requisiti per essere ammessi al CDAF

I Soci possono essere:

- a) *Fondatori*: coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo;
- b) *Ordinari*: i dirigenti amministrativi e finanziari e tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità nelle funzioni amministrazione, finanza, pianificazione, controllo, internal auditing, fiscale, risk management e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, all' investor relations e alla compliance di Enti, Associazioni e imprese operanti nell'industria, nel commercio e nel terziario, privati e pubblici;
- c) *Straordinari*:
 - le persone che occupano cariche di elevata responsabilità nell'ambito di:
 - società di revisione contabile;
 - società di consulenza, di organizzazione aziendale e di outsourcing amministrativo;
 - banche, società finanziarie e assicurative;
 - i liberi professionisti che operano nel campo delle funzioni indicate alla lett. b) del presente articolo e che risultano iscritti negli albi professionali di categoria;
 - i docenti universitari nelle aree pertinenti alle predette funzioni di cui alla lett. b) del presente articolo;
- d) *Giovani*: i neodiplomati e i neolaureati nelle discipline amministrativo-finanziarie, in attesa di primo impiego o già operanti nelle funzioni citate per i Soci *Ordinari*, che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età all'inizio dell'esercizio sociale e che, in ogni caso, non abbiano i requisiti per essere Soci *Ordinari*;
- e) *Affiliati*: i Soci degli Enti e delle Associazioni con i quali il CDAF abbia rapporti di federazione o partecipazione, in conformità a quanto previsto al precedente art. 4, ultimo comma. Tali Soci eleggono un loro rappresentante che ha diritto di voto in Assemblea;
- f) *Sostenitori*: Enti e Associazioni con finalità in armonia con quelle del CDAF che, con i loro apporti, contribuiscano alla crescita e al raggiungimento degli scopi del Club. Tali Soci sono rappresentati da un proprio delegato ammesso di diritto tra i Soci *Ordinari*;
- g) *Onorari*: personalità eccellenti nelle discipline economiche, amministrative, giuridiche e finanziarie o che abbiano dato un particolare e qualificato apporto allo sviluppo del CDAF. I "Past President" sono Soci *Onorari* di diritto.

Articolo 6 – Acquisto dello stato di Socio

Coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, desiderano entrare a far parte del CDAF, debbono presentare domanda compilando il modulo predisposto dal Club.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione:

- dei Soci *Ordinari* e dei Soci *Giovani*, su presentazione di un Socio proponente;
- dei Soci *Onorari*, *Sostenitori* e *Straordinari*, su proposta congiunta di almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, autorizzare l'ammissione di Soci, nelle diverse categorie previste nell'art. 5, anche nel caso in cui, pur non sussistendo tutti i requisiti ivi previsti, per le qualifiche personali, l'appartenenza del candidato al CDAF sia ritenuta utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, di cui all' art. 4.

Le domande vengono accolte dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri presenti.

Lo stato di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo l'avvenuta comunicazione dell'ammissione, il candidato avrà pagato la quota associativa nell'entità dovuta, ai sensi del successivo art. 7.

Lo stato di Socio *Affiliato*, nonché i relativi diritti e doveri, sono regolamentati dagli accordi di partecipazione o federazione stipulati di volta in volta tra il CDAF e gli Organismi interessati.

I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, nell'entità dovuta:

- a) ricevono sistematicamente, anche a mezzo internet, programmi, inviti e resoconti sull'attività associativa e quanto d'altro il Consiglio Direttivo ritenga di mettere a loro disposizione gratuitamente o a condizioni di favore;
- b) hanno diritto di partecipare alle Assemblee nelle quali:
 - i Soci *Fondatori*, *Ordinari*, *Straordinari* e *Onorari* hanno diritto di voto;
 - i Soci *Giovani* hanno diritto di voto solo conferendo apposita delega a un Socio *Ordinario*;
 - i Soci *Affiliati* sono rappresentati da un proprio delegato che ha diritto di voto;
 - i Soci *Sostenitori* sono rappresentati da un proprio delegato ammesso tra i Soci *Ordinari*;
- c) hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni programmate dal CDAF.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fino a dimissioni o esclusione, secondo quanto previsto nel successivo art. 8.

Articolo 7 – Quote associative

Tutti i Soci *Fondatori, Ordinari, Straordinari e Sostenitori*, sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Tutte le quote associative – il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo – hanno carattere annuale e coprono l'esercizio sociale 1° gennaio – 31 dicembre. La prima quota può essere pagata pro-rata per il numero dei trimestri che decorrono dal trimestre successivo a quello in cui la domanda di ammissione è accettata.

Le quote versate sono intrasmissibili e non danno diritto a rivalutazioni e a rendimenti di sorta.

I Soci *Sostenitori* sono tenuti a contribuire al CDAF pagando una quota associativa annua concordata con il Consiglio Direttivo e determinata in misura proporzionale alla loro importanza finanziaria. Nella determinazione della quota il Consiglio terrà conto delle agevolazioni e dei servizi resi gratuitamente al Club.

I Soci *Giovani* pagano una quota associativa ridotta. Il Consiglio Direttivo può decidere di esentarli dal pagamento per uno o più anni al fine di incentivare l'adesione e la partecipazione dei giovani al Club.

L'ammontare della quota associativa dei Soci *Affiliati* è regolamentata dagli accordi di federazione o partecipazione con gli Organismi interessati.

Sono esentati dal pagamento della quota associativa i Soci *Onorari* e i Soci *Ordinari* che siano o rappresentanti delegati di Soci *Sostenitori* o dipendenti dell'Unione Industriale di Torino.

Articolo 8 – Perdita dello stato di Socio

Lo stato di Socio si perde per dimissioni e/o per esclusione.

Il Socio che intende rassegnare le proprie dimissioni dal CDAF deve darne comunicazione scritta al Presidente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso. Le dimissioni produrranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Resta inteso che il Socio dimissionario sarà comunque tenuto al pagamento delle quote annuali già scadute e/o degli eventuali sospesi dovuti.

Il Consiglio Direttivo può, su proposta congiunta di almeno due Consiglieri e con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti il Consiglio presenti, dichiarare con effetto immediato, l'esclusione:

- del Socio che non abbia effettuato il pagamento della quota dovuta trascorsi invano quattro mesi dal sollecito scritto del Tesoriere del CDAF;
- del Socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'appartenenza al CDAF ai sensi dell' art. 5, per motivi diversi dal collocamento in quiescenza.

Articolo 9 – Organi associativi e cariche consiliari

Gli organi associativi del CDAF sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) le Commissioni permanenti quando costituite.

Le cariche consiliari del CDAF sono:

- a) il Presidente
- b) i Vice Presidenti
- c) il Tesoriere.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci – Modalità di funzionamento

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto secondo quanto previsto dall'art. 6.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CDAF o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti e in loro assenza da un Consigliere; in mancanza dei predetti da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci può essere "ordinaria" o "straordinaria".

In prima convocazione:

- l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione:

- l'Assemblea deve aver luogo a distanza di almeno un'ora dalla prima;
- l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti fisicamente o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se è presente almeno un quarto dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di due terzi dei presenti.

In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea.

Il Socio impossibilitato a intervenire può farsi rappresentare con delega scritta esclusivamente da altro Socio avente diritto di voto. Ogni Socio potrà portare al massimo cinque deleghe. Le deleghe sono conteggiate ai fini delle presenze.

Il Presidente nomina il Segretario verbalizzante, constata e dichiara la regolarità della costituzione dell'Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e le deliberazioni assunte.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea, siglandolo in ogni foglio, lo firma e lo fa controfirmare dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci – Competenze

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è competente a:

- deliberare sull'indirizzo dell'attività associativa e sull'operato del Consiglio Direttivo;
- approvare entro il 30 giugno dell'anno successivo il bilancio consuntivo e la relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre, il programma e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- nominare il *Presidente Onorario*.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci dell'esercizio consuntivo e preventivo nonché ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta di un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le delibere relative a modifiche dello Statuto, allo scioglimento e liquidazione del CDAF, nonché quelle relative all'acquisto, alla vendita o comunque agli atti di disposizione su beni immobili.

Le eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere presentate dal Consiglio in quanto formulate o di propria iniziativa o su proposta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo- Modalità di funzionamento

Il CDAF è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di dodici a un massimo di quindici Soci *Fondatori, Ordinari e Straordinari*, di cui dodici eletti dall'Assemblea e gli eventuali restanti tre nominati dal Consiglio stesso.

I Consiglieri restano in carica fino alla data della delibera Assembleare che nomina il Consiglio Direttivo subentrante. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile.

I Consiglieri uscenti possono essere rieletti per non più di ulteriori due mandati triennali consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove.

Per i consiglieri uscenti, compresi quelli che rivestono la carica di Vice Presidente e Tesoriere, che abbiano conseguito tre mandati triennali consecutivi, è prevista la possibilità di essere nominati dal Consiglio entrante, ai sensi del 1° comma del presente articolo, unicamente per ricoprire la carica di Presidente e per non più di ulteriori due mandati consecutivi.

Anche per il Consigliere uscente che ricopre la carica di Presidente, e che abbia conseguito tre mandati triennali consecutivi, è prevista la stessa possibilità, per non più di due ulteriori mandati consecutivi, e per un periodo massimo di nove anni continuativi nella carica.

Pertanto il numero di anni complessivi e consecutivi, cumulabili nella carica prima di Consigliere e poi di Presidente, non può essere superiore a quindici.

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, da uno a tre Vice Presidenti ed elegge e revoca il Tesoriere.

Le cariche sono gratuite.

Il Consiglio nomina e revoca il Segretario del Club.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Past President del Club, con il solo diritto di voto consultivo.

Almeno due mesi prima dell'Assemblea ordinaria elettiva il Presidente nomina una Commissione di cinque Soci, la quale prepara una lista di candidati al nuovo Consiglio Direttivo che verrà sottoposta all'Assemblea per la votazione.

Nel caso in cui siano uscenti uno o più Consiglieri tra quelli eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà, per cooptazione, alla loro sostituzione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può considerare dimissionario il Consigliere che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato alle sedute consiliari per tre volte consecutive.

Per tutti i Consiglieri nominati dal Consiglio deve esserne ratificata la nomina da parte dell'Assemblea ordinaria in occasione della prima convocazione.

Qualora per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca a un numero inferiore a quattro, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo, e i Consiglieri rimasti dovranno convocare senza ritardo l'Assemblea per i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i membri, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data prestabilita; l'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato d'urgenza dal Presidente, o quando richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma, inviato almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, che possono essere tenute anche mediante audio o video conferenza, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Nel caso in cui l'adunanza del Consiglio Direttivo si tenga mediante audio o video conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa- o, in sua assenza, il Vice Presidente delegato o, in mancanza, il Consigliere più anziano- e dove deve trovarsi anche il Segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto, salvo diversa disposizione statutaria. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

All'inizio delle riunioni del Consiglio Direttivo assume le funzioni di Segretario il Segretario del Club o, in sua assenza, un Consigliere o altra persona designata dal Presidente. Questi redige il verbale della seduta, lo sottoscrive e lo fa controfirmare dal Presidente che lo sottopone all'approvazione del Consiglio in occasione della prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo - Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per amministrare il CDAF con facoltà di conferire deleghe a persone da esso designate, anche esterne al Club. Per l'acquisto, la vendita o comunque per gli atti di disposizione su beni immobili occorrerà la preventiva delibera dell'Assemblea straordinaria, in conformità a quanto previsto nell'art. 11.

In particolare, fra l'altro, il Consiglio:

- gestisce l'attività associativa, realizza iniziative finalizzate al conseguimento degli scopi statutari e attua i provvedimenti conseguenti alle delibere dell'Assemblea;
- elegge le cariche consiliari;
- delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
- stabilisce l'entità delle quote associative e la relativa scadenza di pagamento, per ogni categoria di Soci, ai sensi dell'art. 7;

- promuove la costituzione delle Commissioni per tipologia di attività associativa (aperte anche a chi non è membro del Consiglio), ne stabilisce il regolamento e ne controlla il funzionamento;
- propone all'Assemblea ordinaria la federazione o la partecipazione in Enti e Organismi che perseguono missioni e finalità analoghe a quelle del CDAF;
- svolge attività di sviluppo associativo;
- predisponde annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, corredandoli con le relazioni sull'attività svolta e su quella in programma, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente - o in sua assenza o impedimento, un Vice Presidente da questi delegato - rappresenta il CDAF sia nei rapporti interni sia di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, svolgendo una concreta funzione propositiva nei confronti dello stesso, assume le funzioni di direzione del Club, ne assicura la *governance*, può attribuire ai Consiglieri specifiche responsabilità operative e può istituire Gruppi di Consiglieri e/o di Soci che si occupino di tematiche di loro specifica competenza. Egli può partecipare all'attività di tutte le Commissioni delle quali è membro "ex-officio".

Articolo 15 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni e, qualora delegati, assumono la rappresentanza legale dell'Associazione.

Ai sensi rispettivamente degli articoli 10 e 12, in assenza del Presidente assume la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo il Vice Presidente espressamente delegato dal Presidente o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano.

Qualora il Presidente sia impedito a esercitare il suo mandato temporaneamente, assume tutti i poteri del Presidente il Vice Presidente espressamente da questi delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano.

Articolo 16 - Tesoriere

Il Tesoriere svolge tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento del CDAF.

Egli incassa le somme da chiunque dovute al CDAF ed effettua tutti i pagamenti conseguenti a delibere del Consiglio.

Egli deposita i fondi a nome e per conto del CDAF in un conto corrente acceso presso una o più banche scelte dal Consiglio. Per ogni prelevamento sono necessarie le firme disgiunte del Tesoriere o del Presidente, o di un Consigliere a ciò delegato.

Il Tesoriere esercita tutti i poteri connessi alla gestione contabile del Club ed è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, cura l'amministrazione ordinaria, predispone i dati contabili e li organizza affinché il Consiglio Direttivo possa redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17 – Segretario del Club

Il Segretario del Club, scelto dal Consiglio Direttivo anche fra non Soci per la durata in carica del Consiglio, ha il compito di organizzare la Segreteria del Club e di gestire i rapporti con i Soci, dare supporto al Presidente e assistere gli organi del Club nello svolgimento delle loro attività collaborando nell'esecuzione concreta di tutte le delibere del Consiglio. E' responsabile dell'archivio documentale del Club e riporta il verbale delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio negli appositi registri.

Il Segretario del Club svolge, inoltre, tutte quelle mansioni inerenti l'attività del Club che il Presidente o i membri del Consiglio gli affidano.

Il Consiglio può decidere di corrispondere al Segretario del Club somme per rimborsi spese e remunerazioni continuative e/o a progetto.

Articolo 18 – Commissioni permanenti

Le Commissioni permanenti sono istituite dal Consiglio Direttivo, come precisato dall'art. 13, al fine di realizzare i programmi e gli obiettivi che il CDAF si pone e restano in carica per la stessa durata del Consiglio che le ha istituite.

Ogni Commissione è guidata da un membro del Consiglio Direttivo che ne assume la presidenza ed è composta da almeno tre Soci.

Ogni Commissione elabora un piano di attività pluriennale e un programma per l'anno successivo. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'operatività e sull'avanzamento dei lavori inerenti le finalità della Commissione stessa.

Gli incarichi sono gratuiti.

Articolo 19 – Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci *Fondatori, Ordinari e Straordinari*.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile.

I Revisori uscenti possono essere rieletti per non più di ulteriori due mandati triennali consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea .

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla che la gestione amministrativa e finanziaria del CDAF e il suo funzionamento avvengano secondo le disposizioni di legge e di statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta all'Assemblea annuale una relazione sul bilancio consuntivo e sulla relazione accompagnatoria, sul bilancio preventivo e sul programma dell'esercizio in corso, che gli devono essere trasmessi dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono intervenire a quelle delle Commissioni, cui possono presentare le loro raccomandazioni, ma, in tali sedi, non hanno diritto di voto.

Le cariche di Revisore sono gratuite.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno quattro volte nell'esercizio sociale.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre verifiche sindacali, decade dalla carica, e gli subentra il sindaco supplente eletto per primo.

Articolo 20 – Patrimonio

I mezzi finanziari di cui dispone il CDAF sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dagli avanzi di gestione;
- c) da eventuali conferimenti e/o contributi di Enti sostenitori;
- d) da ogni altro eventuale diritto materiale o immateriale spettante al CDAF a qualsivoglia titolo.

Articolo 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato entro il 30 aprile di ciascun anno per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e delle relazioni sull'attività svolta e su quella in programma, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci e le relazioni di cui sopra devono restare depositati presso la sede del CDAF nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei Soci.

Eventuali disavanzi devono essere trattati con le modalità stabilite dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo.

Eventuali avanzi di gestione sono destinati a essere reimpiegati nelle attività volte a perseguire gli scopi del Club.

Al CDAF sono vietate, nel corso della sua durata, le distribuzioni, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, e riserve, salvo che la distribuzione stessa non sia imposta dalla legge.

Articolo 22 – Personale dipendente e consulenti

Per lo svolgimento delle attività programmate, il Consiglio Direttivo può assumere personale, stabilendone le mansioni e il compenso.

Può, altresì, avvalersi di consulenze di professionisti esterni.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto delibera lo scioglimento del Club e nomina un liquidatore, il quale, dopo aver provveduto al pagamento di tutti i debiti sociali, devolgerà le eventuali eccedenze a Enti e/o Istituzioni che perseguono scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge.

NORMA TRANSITORIA

Al fine di garantire "continuità" ed "equilibrio" nella gestione del CDAF, mantenendone "identità", "memoria" e "valori storici":

il comma 3 dell' art. 12 (Consiglio Direttivo-Modalità di funzionamento):

"I Consiglieri uscenti possono essere rieletti per non più di ulteriori due mandati triennali consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove"

e

il comma 4 dell'art. 19 (Revisori dei Conti):

"I Revisori uscenti possono essere rieletti per non più di ulteriori due mandati triennali consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove"

entrano in vigore e assumono efficacia con il rinnovo degli Organi

sociali per il triennio 2011-2012-2013.

INDICE

Art. 1	Costituzione e denominazione	pag.	1
Art. 2	Sede	"	1
Art. 3	Durata	"	1
Art. 4	Scopi	"	1
Art. 5	Soci e requisiti per essere ammessi al CDAF	"	2
Art. 6	Acquisto dello stato di Socio	"	3
Art. 7	Quote associative	"	4
Art. 8	Perdita dello stato di Socio	"	4
Art. 9	Organi associativi e cariche consiliari	"	5
Art. 10	Assemblea dei soci – Modalità di funzionamento	"	5
Art. 11	Assemblea dei soci - Competenze	"	6
Art. 12	Consiglio direttivo - Modalità di funzionamento	"	6
Art. 13	Consiglio direttivo - Competenze	"	8
Art. 14	Presidente	"	9
Art. 15	Vice Presidenti	"	9
Art. 16	Tesoriere	"	9
Art. 17	Segretario del Club	"	10
Art. 18	Commissioni permanenti	"	10
Art. 19	Revisori dei Conti	"	10
Art. 20	Patrimonio	"	11
Art. 21	Esercizio sociale	"	11
Art. 22	Personale dipendente e consulenti	"	11

Art. 23 Scioglimento e liquidazione	"	12
Art. 24 Disposizioni finali	"	12
 Norma transitoria	"	12